

**Legge federale
concernente l'Assicurazione svizzera
contro i rischi delle esportazioni
(Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE)**

del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 2004²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, le prestazioni e l'organizzazione dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *stipulante*: esportatore o terzo da lui autorizzato che stipula l'assicurazione;
- b. *committente*: persona che effettua l'ordinazione e conclude un contratto a tale scopo;
- c. *garante*: persona che assicura mediante una garanzia il credito dello stipulante nei confronti del committente;
- d. *debitore*: committente, garante o altra persona nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
- e. *debitore pubblico*: Stato estero o altra organizzazione di diritto pubblico, in particolare organizzazioni non suscettibili di fallimento, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
- f. *debitore privato*: persona fisica o giuridica che non rientra sotto la lettera e, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante.

¹ RS 101

² FF 2004 5125

Art. 3 Forma giuridica

¹ L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

² L'ASRE è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione aziendale e tiene una propria contabilità.

Art. 4 Assicurazione contro i rischi delle esportazioni

L'ASRE offre un'assicurazione contro i rischi delle esportazioni conformemente alla presente legge.

Art. 5 Obiettivi

La Confederazione mira, tramite l'ASRE, a realizzare i seguenti obiettivi:

- a. la creazione e il mantenimento di posti di lavoro in Svizzera;
- b. la promozione della piazza economica svizzera, agevolando la partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale.

Art. 6 Principi alla base della politica dell'istituto

¹ L'ASRE:

- a. lavora in modo da autofinanziarsi in quanto assicurazione per i rischi pubblici e privati;
- b. gestisce separatamente i rischi per i debitori pubblici e per i debitori privati (conti presentati in colonne diverse); i rischi possono temporaneamente essere oggetto di una compensazione tra le diverse colonne;
- c. riscuote premi commisurati ai rischi nel singolo caso;
- d. offre le proprie assicurazioni a titolo complementare rispetto all'economia privata;
- e. fornisce servizi competitivi a livello internazionale.

² L'ASRE tiene conto dei principi della politica estera svizzera.

Art. 7 Conclusione di accordi di diritto internazionale pubblico e rappresentanza in organizzazioni internazionali

¹ Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi di conversione dei debiti per crediti dell'ASRE, nonché accordi di riassicurazione.

² Il Consiglio federale può autorizzare l'ASRE a rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni internazionali per questioni concernenti l'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 8 Cooperazioni e partecipazioni

L'ASRE può, al fine di adempiere i propri compiti, cooperare con organizzazioni pubbliche o private, fondare società o parteciparvi.

Art. 9 Trasferimento di compiti a terzi

L'ASRE può trasferire compiti a terzi nell'ambito dell'esecuzione dell'assicurazione.

Art. 10 Altri compiti

¹ Il Consiglio federale può affidare all'ASRE altri compiti in materia di economia esterna.

² Esso la indennizza in modo adeguato per le sue prestazioni.

Sezione 2: Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative

Art. 11 Assicurazione

¹ L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati.

² Il Consiglio federale precisa in un'ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni.

Art. 12 Rischi assicurabili

¹ Sono assicurabili i seguenti rischi:

- a. rischi politici;
- b. difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento;
- c. casi di forza maggiore;
- d. rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a–c;
- e. rischi risultanti da garanzie (bond);
- f. rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a–e (rischio eventuale legato al cambio).

² I rischi di cui al capoverso 1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo.

Art. 13 Condizioni di stipulazione di un'assicurazione

¹ L'assicurazione può essere stipulata se:

- a. l'esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio;
- b. l'esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero;

- c. il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all'estero; e
- d. l'esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell'istituto secondo l'articolo 6.

² L'assicurazione è esclusa se:

- a. la situazione di rischio non la consente;
- b. l'esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure
- c. l'esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

Art. 14 Premio

¹ L'ASRE esige un premio dallo stipulante.

² Il premio è calcolato in particolare in base ai rischi, all'ammontare e alla durata dell'assicurazione.

Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione

¹ La stipulazione dell'assicurazione avviene in forma di contratto di diritto pubblico.

² Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione del contratto.

³ Se rifiuta la stipulazione del contratto assicurativo, l'ASRE notifica il suo rifiuto con decisione impugnabile.

Art. 16 Obbligo d'informazione e di diligenza

¹ Chi intende stipulare o ha stipulato un'assicurazione deve fornire e fare verificare le indicazioni necessarie alla valutazione dell'esportazione e allo svolgimento dell'operazione assicurativa.

² Egli deve prendere tutti i provvedimenti dettati dalle circostanze per evitare una perdita.

Art. 17 Prestazioni assicurative

¹ Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nel contratto assicurativo, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.

² La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori.

Art. 18 Esclusione delle prestazioni

Le prestazioni assicurative sono escluse, sospese o ridotte se:

- a. l'assicurazione è stata stipulata sulla base di indicazioni errate;

- b. lo stipulante viola le clausole del contratto assicurativo o subisce perdite a causa di un suo comportamento lesivo del contratto concluso con il debitore;
- c. lo stipulante subisce perdite a causa di accordi presi successivamente con il debitore, i quali limitano i suoi diritti oppure impediscono o ritardano il pagamento del debito.

Art. 19 Evento assicurato

¹ Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato.

² Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi.

Art. 20 Obbligo di rimborso

¹ Se risulta successivamente che non erano adempiute le condizioni per il versamento della prestazione dell'ASRE, lo stipulante rimborsa l'importo ricevuto con un interesse moratorio secondo l'articolo 104 del Codice delle obbligazioni³.

² Lo stipulante è tenuto al rimborso anche se l'importo è stato versato a un terzo.

Art. 21 Cessione dell'assicurazione

Con il consenso dell'ASRE, lo stipulante può cedere a un terzo l'assicurazione unitamente al proprio credito.

Sezione 3: Organizzazione e personale

Art. 22 Organi

¹ Gli organi dell'ASRE sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. il direttore;
- c. l'ufficio di revisione.

² Il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per quattro anni.

³ Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare gli organi che ha nominato.

Art. 23 Responsabilità

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla responsabilità (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni⁴) si applicano per analogia alla responsabilità dei membri degli organi dell'ASRE. La legge del 14 marzo 1958⁵ sulla responsabilità non è applicabile.

² Le controversie riguardanti la responsabilità dei membri degli organi dell'ASRE sono giudicate dai tribunali civili. In tali procedure la Confederazione ha lo statuto di azionista e di creditore della società.

Art. 24 Consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione si compone di sette a nove membri.

² Il Consiglio federale nomina il presidente.

³ Il consiglio d'amministrazione:

- a. elegge il direttore;
- b. emana il regolamento interno;
- c. approva la pianificazione degli affari e il preventivo;
- d. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale;
- e. allestisce il consuntivo annuale e il rapporto di gestione, che pubblica dopo approvazione del Consiglio federale;
- f. decide in merito alla stipulazione di assicurazioni, fatte salve le competenze del Consiglio federale secondo l'articolo 34;
- g. stabilisce la tariffa dei premi, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- h. emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- i. stabilisce la politica in materia di rischi;
- j. adempie altri compiti previsti dal regolamento interno.

⁴ Il consiglio d'amministrazione può delegare al direttore la competenza di stipulare assicurazioni nell'ambito della politica applicabile di volta in volta in materia di rischi.

⁵ Per quanto riguarda l'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁶ sul personale federale.

⁴ RS 220

⁵ RS 170.32

⁶ RS 172.220.1

Art. 25 Direttore

Il direttore:

- a. è responsabile della gestione dell'istituto, nella misura in cui essa non spetti al consiglio d'amministrazione;
- b. organizza e dirige l'ASRE;
- c. assume il personale dell'ASRE;
- d. rappresenta l'ASRE nei rapporti con l'esterno e presso le organizzazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2.

Art. 26 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione verifica:

- a. la contabilità e il consuntivo annuale;
- b. la capacità di autofinanziamento dell'ASRE, secondo l'esposto presentato dal consiglio d'amministrazione.

² L'ufficio di revisione riferisce sul risultato della verifica al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale.

Art. 27 Personale

¹ Il personale dell'ASRE è assunto conformemente alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷.

² L'ASRE tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 della legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale.

³ Per quanto riguarda il salario del direttore, dei quadri direttivi e dell'altro personale retribuito in modo analogo, nonché le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone, si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.

Sezione 4: Finanze

Art. 28 Tesoreria

¹ La Confederazione accorda all'ASRE mutui a tassi d'interesse di mercato per assicurare la liquidità nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 4 e 11.

² L'ASRE investe i fondi in eccedenza presso la Confederazione, a tassi d'interesse di mercato.

⁷ RS 220

⁸ RS 172.220.1

³ I particolari sono disciplinati in una convenzione tra l'ASRE e l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 29 Rendiconto

¹ Il rendiconto dell'ASRE presenta lo stato patrimoniale, finanziario e i risultati d'esercizio in colonne separate.

² Per le operazioni assicurative che coprono il rischio del credere dei debitori privati, il risultato è documentato separatamente.

³ Il rendiconto dell'ASRE è allestito secondo i principi generali dell'essenzialità, chiarezza, continuità ed espressione al lordo, e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

⁴ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto dell'ASRE.

Art. 30 Imposte

L'ASRE è esentata dalle imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva.

Art. 31 Conversioni dei debiti e ristrutturazioni

¹ I crediti assicurati, compresa la quota non assicurata, possono essere inclusi quale credito globale nelle conversioni dei debiti negoziate con debitori pubblici e nelle ristrutturazioni negoziate con debitori privati.

² In tal caso il diritto alle prestazioni assicurative permane.

³ Dopo una conversione dei debiti o una ristrutturazione, l'ASRE può assumersi, contro indennità, la quota non assicurata degli stipulanti.

⁴ Se nell'ambito delle conversioni dei debiti e delle ristrutturazioni la Confederazione persegue obiettivi e compiti che non si fondano sulla presente legge, l'ASRE deve essere indennizzata per i costi che gliene derivano.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 32 Vigilanza

¹ L'ASRE sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

Art. 33 Obiettivi strategici e limite degli impegni

¹ Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'ASRE e li verifica periodicamente.

² Esso stabilisce il limite massimo degli impegni assicurativi.

Art. 34 Assicurazioni di particolare rilevanza

Su richiesta del Dipartimento federale dell'economia (DFE), il Consiglio federale può impartire all'ASRE istruzioni in merito all'assicurazione di un'esportazione di particolare rilevanza.

Art. 35 Valutazione

L'ASRE e il DFE provvedono affinché il conseguimento degli obiettivi formulati nella presente legge e il rispetto dei principi che reggono la politica dell'istituto secondo l'articolo 6 siano valutati periodicamente.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 36

¹ È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 200 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. ottiene, per sé o per altri, mediante indicazioni inesatte o incomplete, la stipulazione di un'assicurazione o le prestazioni della stessa;
- b. si sottrae, mediante indicazioni inesatte o incomplete, all'obbligo di cessione o di rimborso secondo gli articoli 19 capoverso 2, secondo periodo, e 20;
- c. contravviene al proprio obbligo di prendere provvedimenti per evitare perdite secondo l'articolo 16 capoverso 2;
- d. contravviene al proprio obbligo di coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti secondo l'articolo 19 capoverso 2, primo periodo.

² È punibile anche il fatto commesso all'estero.

³ È fatto salvo in tutti i casi il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale⁹.

⁴ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Tutte le sentenze e tutti i decreti di abbandono devono essere comunicati integralmente e senza indugio al Ministero pubblico della Confederazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ La legge federale del 26 settembre 1958¹⁰ concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni è abrogata.

² La legge federale del 24 marzo 2000¹¹ sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi di consolidamento, riduzioni incluse, di crediti svizzeri dovuti alla Confederazione e a contrarre gli impegni finanziari necessari.

Art. 38 Disposizioni transitorie

¹ La legge federale del 26 settembre 1958¹² concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni rimane applicabile alle garanzie accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² Il capoverso 1 si applica anche alle promesse di garanzia, a condizione ch'esse non siano state fatte con riserva delle disposizioni del nuovo diritto.

Art. 39 Istituzione dell'ASRE

¹ L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni.

² L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 1958¹³.

³ Il Consiglio federale:

- a. determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse;

⁹ RS 311.0

¹⁰ RU 1959 385, 1973 1022, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444

¹¹ RS 973.20

¹² RU 1959 385, 1973 1022, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444

¹³ RU 1959 385, 1973 1022, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444

- b. approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi;
- c. approva il bilancio d'apertura dell'ASRE;
- d. prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.

Art. 40 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro degli impiegati dell'ex Ufficio di gestione della GRE sono trasferiti all'ASRE al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi l'elezione del direttore secondo l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della presente legge e l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni¹⁴.

Art. 41 Disposizione transitoria riguardo alla protezione giuridica

Sino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005¹⁵ sul Tribunale amministrativo federale e in complemento alle disposizioni generali della procedura federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue:

La Commissione di ricorso DFE giudica:

1. come commissione arbitrale, le controversie risultanti da contratti assicurativi;
2. i ricorsi contro le decisioni di rifiuto di un contratto assicurativo.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Ueli Anliker

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 2005¹⁶

Termine di referendum: 6 aprile 2006

¹⁴ RS 220

¹⁵ FF 2005 3689

¹⁶ FF 2005 6647

